

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale Presidente

Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore)

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio..... Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Saverio Ruperto. Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario per le controversie in
cui sia parte un consumatore

Prof.ssa Liliana Rossi Carleo..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 04.06.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il 17.11.2009 il ricorrente - in qualità di erede testamentario - presentava alla banca resistente la richiesta di una serie di informazioni (ammontare delle disponibilità liquide, di titoli ed obbligazioni nonché tutti movimenti effettuati sul conto nel corso del 2009) sui rapporti intestati alla zia venuta a mancare in data 11.8.2009.

Nella nota in parola il ricorrente dichiarava di aver allegato: copia del certificato di morte, copia del testamento redatto per atto pubblico in data 27.10.2005, un'autocertificazione (di cui non specifica il contenuto, né la forma in cui sarebbe stata redatta).

Nella citata nota il ricorrente precisava di aver già richiesto formalmente tali informazioni alla filiale de L'Aquila "senza avere avuto nessuna risposta dalla banca".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non avendo la banca soddisfatto tali istanze, il ricorrente in data 30.12.2009 inviava tramite un'associazione di consumatori un formale reclamo, rinnovando le proprie richieste.

Al suddetto reclamo l'intermediario forniva riscontro con nota dell'8.1.2010, precisando che per il rilascio delle richieste informazioni era necessario produrre ulteriore documentazione al fine di accertare la "qualifica e l'identità dei soggetti che subentrano al de cuius e che sono abilitati a ricevere tutte le informazioni e i documenti relativi a rapporti allo stesso intestati" (a tal fine allegava un fac-simile di atto notorio con l'indicazione delle dichiarazioni da produrre).

In data 30.01.2010 in risposta alla richiesta della suddetta documentazione il ricorrente rinnovava la propria pretesa, specificando che - secondo il parere dell'associazione dei consumatori e del notaio - l'atto notorio non era dovuto. Nella nota in parola il ricorrente cita una "autodichiarazione fatta in riferimento all'art.76 del DPR 445/200 " di cui peraltro non allega copia.

Nei successivi ricorso, il ricorrente chiedeva:

1. l'accertamento dell'illegittimità del diniego di informazioni sulle consistenze dei rapporti intestati al de cuius opposto dalla banca a un "erede testamentario";
2. il "risarcimento dei danni morali, materiali e patrimoniali", in relazione al ritardo nell'esecuzione del testamento che sarebbe stato provocato dal comportamento omissivo dell'intermediario.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario, riepilogando i fatti esposti, riferiva che il personale della Filiale, cui il ricorrente si era rivolto, aveva negato l'accesso ai dati richiesti perché in mancanza dell'"atto notorio" non poteva essere accertata l'esistenza di altri soggetti aventi diritto all'eredità.

L'intermediario specificava altresì che, avendo nel frattempo un altro erede "consegnato alla banca un atto notorio che annoverava tra gli altri eredi anche il ricorrente"; aveva prontamente convocato il ricorrente presso la Filiale, prima con un telegramma (il 19.2.2010) e successivamente con due raccomandate, l'una in data 24.02.2010 e l'altra in data 18.3.2010, per fornire al medesimo le informazioni richieste. In tali lettere l'intermediario si dichiarava disposto anche a rimborsare al ricorrente il costo sostenuto per la presentazione del ricorso ABF.

Con nota del 26.4.2010 il ricorrente, in risposta alle controdeduzioni della banca, ha ribadito le proprie richieste, dichiarandosi non disponibile alla rinuncia al ricorso, altresì precisando che intendeva ricevere le informazioni al proprio indirizzo senza recarsi presso l'agenzia.

Ha inoltre nuovamente fatto presente di aver subito "danni morali e materiali" dal comportamento dell'intermediario. Ciò in quanto, se avesse potuto disporre tempestivamente delle somme che gli sarebbero spettate all'esito della divisione ereditaria (bloccata dalla mancata consegna dei documenti richiesti), avrebbe potuto fare fronte alla propria situazione economica, divenuta deficitaria a causa dei danni causati alla sua attività commerciale dal "sisma" del 6.4.2009.

Diritto

Il tema centrale della vertenza sta nell' idoneità della documentazione prodotta dal ricorrente per ricevere informazioni dalla banca sull' esistenza presso la stessa di conti e depositi facenti capo al "de cuius". Il ricorrente a sostegno della richiesta ha prodotto, oltre al certificato di morte del testatore, fotocopia del testamento pubblico rilasciatogli dal notaio. La banca ha ritenuto non sufficiente tale documentazione, richiedendo al riguardo un atto notorio dal quale risultasse la qualità di erede del ricorrente.

L' argomento opposto dalla banca appare infondato. Infatti, va considerato che il ricorrente non chiedeva alla banca di poter acquisire la quota-parte dell' eredità testamentaria, ma semplicemente di aver notizia dell' esistenza di conti e depositi a nome del soggetto defunto e della consistenza degli stessi. Si trattava, quindi, di una mera richiesta di informazioni per la quale la qualità di erede poteva essere individuata anche sulla base di documenti diversi dall' atto notorio. Al riguardo, si segnala l' orientamento espresso dalla Suprema Corte in una recente decisione (Sent. n. 15803/2009) secondo cui la qualità di erede in sede processuale, può essere provata anche in base ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Ciò premesso, si osserva che nella fattispecie il ricorrente aveva corredato la sua richiesta di una fotocopia dell' atto di testamento pubblico, rilasciatogli dal notaio che ha raccolto il testamento stesso, sicché dall' atto la banca ben poteva ricavare la qualità di erede del richiedente e un quadro completo degli altri beneficiari dei beni lasciati in eredità. Ne consegue che la banca avrebbe dovuto accogliere la domanda del ricorrente e fornire al suo indirizzo le informazioni richieste, senza imporre l' onere di recarsi personalmente presso i locali della banca stessa.

Pertanto, il ricorso, sul punto, deve essere accolto, disponendosi che la banca provveda a fornire le informazioni richieste al domicilio del ricorrente.

Non appare invece fondata la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente in quanto destituita di elementi di prova dei danni asseritamente subiti.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l' intermediario corrisponda alla Banca d' Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE